

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita un'Associazione riconosciuta, denominata "ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOACCHINO ROSSINI" avente sede nel Comune di Busto Arsizio (VA) e con durata fino al 2100 (da ora in avanti, l'"Associazione").

La modifica dell'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune può essere decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Al momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e, più precisamente, nella sezione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 46 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) l'Associazione assumerà, ove rispettati i requisiti di legge, la denominazione di "ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOACCHINO ROSSINI ETS" e di tale denominazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

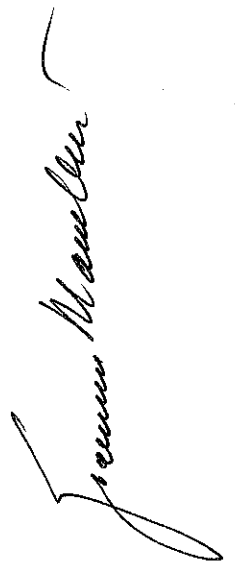
Art. 2 - Scopo, finalità ed attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale - anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Inoltre, anche ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con la normativa di attuazione di cui al predetto articolo 6. La loro concreta individuazione, nell'ambito di quelle consentite, è operata dall'organo direttivo.



L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi in conformità a quanto previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 117 del 2017.

**Art. 3 - Ammissione, numero degli associati
e categorie di associati**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche italiane e straniere che condividano le finalità della Associazione.

Nell'Associazione, gli associati possono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- Fondatori: sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
- Ordinari: hanno ottenuto la qualifica di associato ai sensi del presente art. 3;
- Sostenitori: garantiscono un maggior apporto economico all'Associazione rispetto agli altri associati.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome e del cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Le domande di ammissione presentate da minorenni devono essere sottoscritte dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, che rispondono verso l'Associazione di tutte le obbligazioni assunte dagli stessi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 90 (novanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può - entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto - chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva, se non appositamente convocata e comunque entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 5 (cinque).

Non sono pertanto ammesse deliberazioni dei competenti organi che violino tale principio, introducendo criteri di

ammissione limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Diritti e Obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- elettorato attivo e passivo;
- esaminare i libri sociali, che dovranno essere messi a disposizione dell'associato richiedente, o dei consulenti tecnici da questo nominati, entro 20 (venti) giorni dalla sua richiesta, presso la sede dell'Associazione e alla presenza di un soggetto individuato dal Consiglio Direttivo; l'associato, ferme e inderogabili le esigenze di riservatezza, ha diritto di trarne copie integrali o per estratto;
- essere informati sulla attività della Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali in cui è svolta l'attività dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma delle attività.

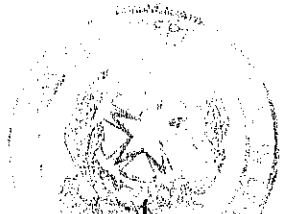
Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere degli organi associativi;
- svolgere la propria attività di associato in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto nonché nel rispetto delle finalità dell'Associazione;
- versare la quota associativa entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione ed annualmente, secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, potrà differenziare gli importi a seconda che si tratti di associati persone fisiche, persone giuridiche o Enti del Terzo settore. Le quote associative per le persone fisiche dovranno essere uguali, mentre quelle per le persone giuridiche e gli Enti del Terzo settore potranno essere diversificate secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo e sempre in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere degli organi associativi, tra cui si colloca il mancato pagamento per oltre 60 (sessanta) giorni della quota associativa, oppure arreca gravi danni materiali, patrimoniali o di immagine alla Associazione può essere escluso dall'Associazione medesima mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta solo dopo aver ascoltato le deduzioni dell'interessato, che ha diritto di produrre



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

deduzioni scritte entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il Consiglio Direttivo è chiamato a pronunciarsi. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata prontamente e con mezzi che ne garantiscano l'effettiva ricezione all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Contro la delibera di esclusione l'associato può ricorrere ai sensi dell'art. 24 (ventiquattro) del codice civile o di altre disposizioni di legge applicabili.

L'Associato può sempre recedere dalla Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. È espressamente esclusa la temporaneità della qualifica di associato.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, nemmeno in caso di recesso.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, di cui all'interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Vice-Presidente;
- il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori;
- l'organo di controllo;
- il Collegio dei Proibiviri.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'associato minorenni esercita il diritto di voto tramite un genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati, se il numero degli associati è inferiore a 500 (cinquecento), mentre può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) associati se il numero degli associati è superiore a 500 (cinquecento).

La convocazione della Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Tale convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo (posta, fax, posta elettronica o altro

equipollente) ai recapiti indicati dall'associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da altro associato nominato dall'Assemblea.

E' possibile esprimere il voto per corrispondenza quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati aventi diritto a voto, o se stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale deve trasmettere l'avviso di deliberazione agli associati, con le stesse modalità di convocazione della Assemblea, entro un termine non inferiore ai 30 (trenta) giorni rispetto a quello in cui ogni associato trasmetterà il suo voto.

La proposta sottoposta al voto per corrispondenza si intenderà approvata se i voti favorevoli scrutinati saranno più dei voti contrari.

Non saranno computati gli astenuti e le schede bianche.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video collegati, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve altresì essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

A circular stamp is located in the upper right quadrant of the page. Below it, a large, stylized signature is written vertically, extending from the middle of the page down towards the bottom right corner. The signature appears to be 'Gianmario'.

associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, di persona o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, di persona o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto e per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà più uno in seconda convocazione e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli scopi e delle attività statutarie dell'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- elegge tra i suoi membri il Presidente (salvo che quest'ultimo sia indicato direttamente dall'Assemblea), e, se ritenuto opportuno, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione, e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente;

- adotta qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione nel rispetto delle normative statuarie e regolamentari;

- assume tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la corretta gestione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;

- redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione;
- delibera sull'ammissione degli associati e sull'esclusione degli stessi così come previsto dagli artt. 3 (tre) e 5 (cinque);
- redige il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione ed il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- stabilisce l'importo delle quote associative per le diverse categorie di Associati e ne fissa la modalità di pagamento e le eventuali penali in caso di ritardato pagamento;
- decide in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione;
- delibera sulla adesione o partecipazione dell'Associazione ad enti ed Istituzioni pubbliche o private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- può nominare un Comitato Scientifico, con poteri consultivi, qualora debbano essere affrontati temi particolari e di ricerca;
- può istituire gruppi e sezioni di lavoro;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- nominare la Direzione Didattica così come il regolamento per il suo funzionamento su proposta del Presidente;
- può istituire sedi secondarie sia in Italia sia all'estero.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 3 (tre) anni dall'assemblea ordinaria ed è composto, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero dei suoi membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) membri.

I Consiglieri sono rieleggibili.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, resta valida per tutta la durata degli stessi tre anni. Se nel corso di tale periodo avviene qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti.

Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da esaurire la lista di chi ha riportato voti, si dovrà entro 30 (trenta) giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Il rappresentante di un associato persona giuridica o di un ente cessa automaticamente di far parte del Consiglio Direttivo, qualora l'associato che lo ha designato comunichi la sua sostituzione con altro rappresentante.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di



Luigi Mancini

ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere, per gravi motivi, revocati con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice-Presidente, se nominato, o di almeno 1/3 dei suoi membri che lo richiedano. La convocazione può essere fatta anche per posta elettronica, purché con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso o 1 (uno) in caso di urgenza.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con interventi dislocati in più luoghi, con le modalità e con le limitazioni previste per le riunioni assembleari riportate nell'art. 7 (sette) del presente Statuto.

Esso deve riunirsi almeno ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà in ogni caso contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, nel caso d'assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere con maggiore anzianità di associato.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale a giudizio del Presidente della riunione.

Dalla nomina non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute, purché precedentemente autorizzate dall'Associazione e successivamente documentate.

Art. 9 - Presidente - Vice-Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. E' eletto direttamente dall'Assemblea o, in mancanza, è nominato con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il primo Presidente è designato tale nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente sovrintende in particolare alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà assumere delibere di urgenza da

sottoporre a ratifica al Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, se nominato, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

In caso di morte o dimissioni del Presidente, prima della scadenza del mandato, le funzioni verranno esercitate dal Vice-Presidente, se nominato, fino alla nomina del nuovo presidente, con i soli poteri di ordinaria amministrazione. Se non è nominato un Vice-Presidente, le funzioni del Presidente verranno esercitate dal consigliere più anziano per età, con i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente potrà essere rieletto e dura in carica 3 (tre) anni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi associativi.

Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo compiendo tutti gli atti che lo Statuto pone a suo carico.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario, se nominato, collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i Verbali delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna all'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente. Il Segretario dura in carica 3 (tre) esercizi e quindi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile. Al Segretario competono l'organizzazione e il coordinamento di tutta l'attività gestionale, economica ed esecutiva dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, le operazioni di pagamento e incasso sui conti correnti dell'Associazione, se non eseguite dal Tesoriere, nei limiti individuati dal Consiglio Direttivo. Su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell'Assemblea, il suo incarico può essere retribuito.

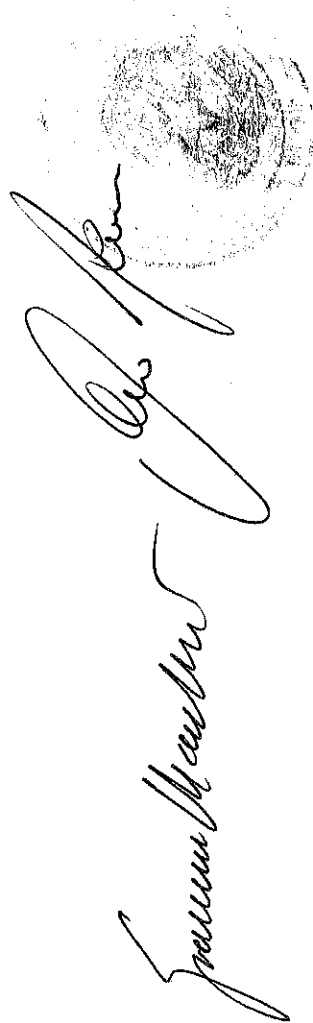
Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato, ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione, ne cura la tenuta dei libri contabili, ne incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo la direttiva del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Organo di controllo

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria nel caso in cui si superino i limiti previsti dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, o negli altri casi previsti dalla legge.

Qualora non siano superati i limiti di legge l'Associazione

A circular stamp is located at the top right of the page. Below it, there is a large, stylized handwritten signature that appears to read "Gianmario Mancini".

ha facoltà di dotarsi dell'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia collegiale, lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Esso vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nel suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile, nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e siano stati superati i limiti previsti dall'art. 31 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Il compenso agli organi di controllo è stabilito all'atto della loro nomina.

Art. 13 - Revisione Legale dei Conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo è nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni.

Il compenso del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori è stabilito all'atto della nomina.

Art. 14 - Proviviri

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Proviviri, in numero massimo di tre, che dura in carica 3 (tre) anni, cui demandare la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, con facoltà meramente consultive e propositive.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

In caso di decesso, dimissioni o impedimento permanente di uno dei suoi membri, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 15 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote e contributi degli associati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;
- contributi della Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da eventuali prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo del Terzo Settore;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117 del 2017;
- dai beni acquistati con quanto sopra o ricevuti in donazione o ad altro titolo acquistati;
- dalle eventuali rendite non utilizzate;
- proventi per la cessione di beni e servizi agli associati e terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dagli eventuali proventi delle attività dell'Associazione, nei limiti di legge.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione. In ogni caso gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Sezioni

Il Consiglio Direttivo al fine di perseguire le finalità dell'Associazione e per realizzare l'obiettivo di essere fisicamente presente nel territorio potrà istituire delle

A circular stamp is located at the top right of the page. Below it are three handwritten signatures. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third, which appears to be 'Gianmario...', is at the bottom.

sezioni decentrate dell'Associazione a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale, comunale e municipale.

Art. 17 - Esercizio Sociale e rendiconto economico finanziario

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale: esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, e deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18 - Bilancio Sociale e informativa sociale

Nel caso in cui si raggiungano le soglie previste dall'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve redigere e depositare presso il registro unico del terzo settore, nonché pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale.

Art. 19 - Libri Sociali

L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 20 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e per il bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 21 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 22 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con Regolamento interno che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea.

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere degli organi sociali, si applica il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e, per quanto ivi non previsto, il codice civile.

A circular stamp is located at the top of the signature block. Below it are two handwritten signatures. The first signature is a cursive 'P' followed by a flourish. The second signature is a long, flowing cursive signature that extends down the page.

